CNN Notizie

anno 2018 | numero 35 | Roma | 23 febbraio 2018

Dal Notariato - Consiglio Nazionale
Congressi

53 ° CONGRESSO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Enrico Maria Sironi

Dal Notariato - Consiglio Nazionale
Settore Assicurazione

Contributo assicurativo notai in pensione dal 1 ° marzo al 31 dicembre 2018.

Melchiorre Macrì Pellizzeri e Francesco Giglio

Dal Notariato - Distretti
Comunicati

Palermo, presentato il nuovo software per le aste telematiche notarili, dimostrazione pratica alla presenza dei giudici dei tribunali di Palermo e Ter...

Dal Notariato - Consiglio Nazionale
Comunicazioni CNN

"Idee per la modernizzazione del paese". Disponibili sulla RUN i materiali presentati nel corso della conferenza dell'Alleanza "Professionisti per l'I...

Settore Studi - Quesiti
Tributari

Quesito Tributario n. 99-2016/T. Obbligo di indicazione di opere d'arte nella denunzia di successione e problematiche relative

Adriano Pischetola

Dal Notariato - Consiglio Nazionale - Congressi

53 ° CONGRESSO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Pubblicato il 23 febbraio 2018

Enrico Maria Sironi

Care Colleghe, cari Colleghi,

con piacere informo che il Comitato ordinatore dei Congressi, nella riunione odierna, ha stabilito che il 53° Congresso nazionale del Notariato si terrà a Roma, presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotels & Resorts (via Alberto Cadlolo, 101) nei giorni 8-9-10 novembre 2018.

Saranno successivamente comunicati e pubblicati sulla RUN il programma dettagliato del Congresso e le proposte per l'ospitalità.

Un cordiale saluto.

Dal Notariato - Consiglio Nazionale - Settore Assicurazione

Contributo assicurativo notai in pensione dal 1 ° marzo al 31 dicembre 2018.

Pubblicato il 23 febbraio 2018

Melchiorre Macrì Pellizzeri e Francesco Giglio

Cari Colleghi,

Vi comunichiamo che il CNN ha deliberato nella seduta del 22 febbraio 2018 quanto segue:

"di determinare a carico dei Notai che cesseranno l'attività dal 1° marzo 2018 al 31 dicembre 2018 a titolo di contributo assicurativo il pagamento di una somma pari a 1/12 dell'importo dello scaglione repertoriale approvato nella delibera del 27 ottobre 2017 per ogni mese o frazione di mese di attività che svolgeranno nel corso del 2018, fermo restando il pagamento integrale dell'eventuale contributo aggiuntivo per sinistri liquidati".

Gli scaglioni di riferimento sono stati pubblicati su CNN notizie in data 18 dicembre 2017.

È opportuno evidenziare come la sopra riportata delibera è in piena sintonia con quanto deliberato per i Notai che sarebbero cessati dalle funzioni nel 2017, nella seduta del Consiglio Nazionale del 15 dicembre 2016, comunicata con nostra lettera del 16 dicembre 2016 e pubblicata su CNN notizie nella stessa data.

Ed inoltre che nella nostra email inviata l'8 febbraio 2018, nelle ultime due righe, era scritto che non sono "allo stato previste riduzioni per i Notai che cesseranno l'attività nel corso del 2018".

Oggi, essendo stata aggiudicata definitivamente la gara per l'affidamento del servizio assicurativo, è ovviamente modificata la situazione economica e contrattuale.

Per rispondere a tutte le innumerevoli richieste di chiarimenti e spiegazioni giunte agli uffici del Consiglio Nazionale del Notariato ed a noi, è opportuno ricordare che:

- La legge 28 dicembre 2015 n. 208, che all'articolo 1, comma 139, lettera e) ha modificato l'art. 19 L.N., introducendo la previsione di forme collettive assicurative a carico del Consiglio Nazionale del Notariato, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 supplemento ordinario n. 70, in data **30 dicembre 2015,** entrando in vigore il **1° gennaio 2016;**
- Il Consiglio Nazionale ha ripetutamente dato notizia della nuova normativa;
- In data 15 dicembre 2017 il CNN ha comunicato i deliberati criteri per la

determinazione dell'aliquota assicurativa;
- Con email dell'8 febbraio 2018 è stato ricordato quanto già comunicato il 15 dicembre 2017;
- Che il contributo sopraindicato si riferisce alla polizza di assicurazione che entrerà in vigore il 1° maggio 2018.

E pertanto riteniamo che i Notai - a conoscenza fin dalla data del 16 dicembre 2016, giorno di pubblicazione della delibera sopraindicata, della nuova normativa - che avevano in corso assicurazioni individuali a durata pluriennale erano in grado di affrontare tempestivamente e direttamente, anche con l'ausilio del Consiglio Nazionale, se richiesto, le possibili strade da intraprendere con le assicurazioni da loro scelte individualmente.

Ci piace ricordare che tutti i documenti di gara per l'affidamento del servizio assicurativo sono, sin dalla loro pubblicazione, consultabili sul sito pubblico del notariato *www.notariato.it* nella sezione Amministrazione trasparente alla voce bandi e gare e dalla stessa si evince chiaramente che alla gara hanno partecipato tre Compagnie di Assicurazione; e che tutte le Compagnie, che hanno partecipato alla gara, hanno accettato la variante che prevede "la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi la scadenza della polizza e che siano riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura, come previsto dalla Legge sulla Concorrenza n. 124 del 4 agosto 2017 art. 1 par. 26. Tale estensione sarà operante a condizione che l'assicurato sia ancora in attività e che al momento di tale richiesta di risarcimento non siano in essere coperture assicurative collettive o individuali per il medesimo rischio".

Appare pertanto fin troppo ovvio che l'aggiudicazione di una gara europea a procedura aperta, con l'accettazione della variante da parte di tutte le compagnie partecipanti e il suo risultato non possano dipendere in alcun modo da una volontà politica del CNN.

Ci permettiamo di ricordare inoltre che sul sito sopraindicato è riportato anche il Capitolato Speciale di Assicurazione e la variante sopraindicata.

Per quanto possa occorrere ci piace sottolineare le modifiche migliorative del nuovo contratto rispetto al contratto di assicurazione in scadenza al 1 maggio 2018, di ottimo pregio, considerando il periodo in cui è stato formulato, e consultabile sulla RUN alla voce assicurazione, indicando i punti più significativi.

- Nelle definizioni, alla voce assicurati, nella lettera b) si prevede che si intendono per assicurati i Notai che cesseranno l'attività in corso di vigenza della polizza **o i loro eredi con ultrattività illimitata.**
- Nelle definizioni**,** alla voce "attività assicurata" è stato chiarito "considerandosi attività notarile anche quella connessa o comunque occasionata dal fatto di essere Notaio **e qualificato operatore del diritto.**
- Nella sezione prima, articolo 2 punto 2, è stato previsto che **il diritto di rivalsa non sarà tuttavia esercitabile nei seguenti casi: a) nel caso in cui la data del sinistro sia successiva di oltre 15 anni alla data del fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento; b) nel caso in cui il sinistro venga reclamato**

direttamente agli eredi dell'assicurato; c) nel caso in cui il Notaio assicurato sia deceduto entro un anno dal sinistro.

- Nella sezione prima, articolo 7, lettera b), è stato previsto "In caso di cessazione, per qualsiasi causa dell'attività notarile in corso di vigenza della presente polizza, saranno indennizzabili, alle condizioni di cui alla presente polizza, le richieste di risarcimento presentate **per iscritto** per la prima volta all'assicurato o ai suoi eredi **con postuma illimitata e senza limiti temporali.**
- Nella sezione prima, all'art. 11, è stato previsto fra l'altro che, **nell'ipotesi in cui l'attività di resistenza del Notaio dovesse portare a un risultato economicamente più positivo rispetto alla transazione proposta, la società sarà tenuta a rimborsare le spese legali e di resistenza all'assicurato fino alla concorrenza delle somme proposte come transazione**.

A questi punti indicati bisogna inoltre aggiungere la variante sopra riportata.

Cari Colleghi, è chiaro a tutti il contenuto della norma e il CNN ha l'obbligo di applicarla come ha già fatto sin dalla polizza in scadenza. La norma prevede che si debba tenere conto del numero dei sinistri e dell'ammontare dell'importo liquidato dal 1 gennaio 1999 ed è evidente che di questo il Consiglio doveva tenere conto e ne ha tenuto conto deliberando la gradualità comunicataVi con lettera del 15 dicembre 2017.

La norma prevede inoltre il pagamento entro il 28 febbraio in un'unica rata e pertanto per tutti i Colleghi è obbligatorio il pagamento in un'unica rata, con la sola modifica che, aderendo a una richiesta del Ministero di Giustizia, direzione degli Archivi Notarili, si è indicata la scadenza al 26 febbraio per renderla concomitante con il pagamento della tassa archivio e dei contributi Cassa e Consiglio Nazionale.

Riteniamo che il CNN userà tutti i suoi buoni uffici per ottenere una modifica legislativa sulla data fissa di decorrenza del periodo da prendere in considerazione per i sinistri liquidati, e per apportare correttivi migliorativi della normativa in materia.

Scusandoci per l'inevitabile lunghezza di questa nostra, sempre a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e delucidazioni, Vi inviamo i più cordiali saluti.

Dal Notariato - Distretti - Comunicati

Palermo, presentato il nuovo software per le aste telematiche notarili, dimostrazione pratica alla presenza dei giudici dei tribunali di Palermo e Termini

Pubblicato il 23 febbraio 2018

Comunicato stampa

Palermo, 23 febbraio 2017 - Una piattaforma telematica aperta non solo ai notai ma anche ad altri soggetti delegati dal Tribunale per la vendita all'asta, quali avvocati e commercialisti. Identificazione dell'offerente a garanzia dei possibili furti d'identità e tracciabilità corretta dei flussi finanziari. Sono alcune delle caratteristiche del nuovo software per le aste telematiche messo a punto dalla Notartel, la società nata nel 1997 con l'obiettivo di realizzare e gestire servizi informatici e telematici per i notai italiani. *Notartel* collega tutti i notai italiani attraverso una piattaforma web dedicata, la Rete Unitaria del Notariato.

Il nuovo portale delle vendite pubbliche è stato presentato **ieri**, **22 febbraio**, ai giudici del Tribunale di Palermo e di Termini Imerese in prossimità dell'entrata in vigore della normativa sulla obbligatorietà delle aste telematiche prevista dal Ministero per il 10 aprile 2018.

L'incontro, organizzato dal Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese in collaborazione con Aspep – l'Associazione notarile per la gestione delle procedure esecutive, Rete unitaria del Notariato e Ran – Rete aste notarili, si è tenuto nella sede del Consiglio Notarile in **via Bandiera 11** (difronte Rinascente) dalle **15.30 alle 18.30**.

Hanno partecipato tra gli altri Fabrizio Minutoli, giudice del Tribunale di Palermo, Sezione esecuzioni immobiliari, Daniele Gallucci, giudice del Tribunale di Termini Imerese, Sezione esecuzioni immobiliari, il Notaio Letizia Russo, referente Rete aste del Consiglio nazionale del Notariato, Guido Santonocito, direttore dell'Ufficio aste del Consiglio nazionale del Notariato, Valentina Wolodimeroff, dell'Ufficio aste del Consiglio nazionale del Notariato.

"Per primo tra gli operatori del mercato, il Notariato è presente nel mondo delle aste telematiche da oltre cinque anni attraverso il sistema integrato RAN, Rete aste notarili, che ha permesso l'aggiudicazione di oltre 334 milioni di euro, di cui 176 per aste telematiche dei fallimenti e 158 per aste telematiche degli enti - dice il Notaio Letizia Russo - . Con questa nuova piattaforma, il Notariato offre l'opportunità a magistratura e collettività anche nel mondo delle procedure esecutive di coniugare

efficacia ed efficienza con la garanzia che è propria della professione notarile”.

Dal Notariato - Consiglio Nazionale - Comunicazioni CNN

"Idee per la modernizzazione del paese". Disponibili sulla RUN i materiali presentati nel corso della conferenza dell'Alleanza "Professionisti per l'Italia" dello scorso 21 febbraio

Pubblicato il 23 febbraio 2018

Si segnala che sulla RUN, nell'area istituzioni / CNN / Rete Professioni Tecniche (https://webrun.notariato.it/run2/webrun/contenuti/menuIstituzionale/cnn/pagina_reteprofessionitecniche.html) sono pubblicati i materiali presentati e resi disponibili nel corso della conferenza tenutasi a Roma lo scorso 21 febbraio organizzata dal Comitato Unitario delle professioni e dalla Rete delle Professioni tecniche riuniti nell'Alleanza "Professionisti per l'Italia" (vedi il relativo comunicato stampa in *CNN Notizie* del 21 febbraio u.s.)

Settore Studi - Quesiti - Tributari

Quesito Tributario n. 99-2016/T. Obbligo di indicazione di opere d'arte nella denunzia di successione e problematiche relative

Pubblicato il 23 febbraio 2018

Adriano Pischetola

Risposta del 27 aprile 2016

Si apre la successione di una persona già proprietaria di numerose opere d'arte eseguite da importanti autori negli anni '50/'60. Uniche eredi sono due figlie che hanno in animo di alienare nel futuro una parte consistente di quanto ereditato.

Del patrimonio ereditario fanno parte anche depositi bancari ed immobili del valore complessivo di circa 500.000,00 euro.

Da una prima stima la collezione delle opere d'arte potrebbe avere un valore tale da determinare il superamento della franchigia prevista per il pagamento dell'imposta di successione.

Si chiede se:

- sia obbligatorio l'inserimento nella denunzia di successione delle dette opere;
- ovvero sia opportuno, per meglio giustificare la loro proprietà, e in tal caso come poterle stimare;
- se esista un potere di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

***

Una lettura piana delle norme contenute nel T.U. n.346/90 in materia d'imposta di successione e donazione e una loro interpretazione sistematica con riferimento all'oggetto del quesito paiono essenziali ai fini di una soluzione delle problematiche poste.

A] L'art. 9 del TU stabilisce che "l'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione", operando poi una esclusione dall'attivo stesso solo per specifici beni indicati nel primo comma del detto art. 9. Tra questi figurano i beni di cui all'art. 13 del T.U., e cioè i beni 'culturali' sottoposti al vincolo previsto dalle speciali leggi in materia, anteriormente all'apertura della successione e per i quali devono risultare assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione. Nella fattispecie rappresentata, invece, si fa menzione solo di una collezione di opere d'arte eseguite da importanti autori degli anni 1950/60, ma non si

accenna al fatto che in relazione ad esse sia stato costituito alcun vincolo artistico; sicché dette 'opere d'arte' dovranno (e non solo potranno) essere oggetto della dichiarazione di successione, salvo quanto in appresso si preciserà.

B] La valorizzazione a fini fiscali di siffatte opere (anche sulla base di apposita opportuna stima eseguita da un perito estimatore del settore da interpellare allo scopo) sarà rilevante se evidenzierà un importo superiore al 10% del valore globale netto imponibile dei beni e diritti caduti in successione. Qui – sia detto per inciso – la norma è ancora radicata sulla distinzione ai fini dell'applicazione del tributo successorio tra valore globale netto dell'asse ereditario e valore delle singole quote; laddove come è noto per effetto delle novelle recate prima dall'art. 69 della legge 21 novembre 2000 n.342 e poi dall'art. 2 commi 47 – 48 del D.L. 3 ottobre 2006 n.262 convertito in legge 24 novembre 2006 m.286, ora il tributo al vaglio trova applicazione solo sul valore delle singole quote ereditarie; sicché sembrerebbe più congruo che l'aliquota del 10% sia da applicare sul valore netto imponibile della singola quota ereditaria. **(1)**

Ad ogni buon conto, qualora la valorizzazione a fini fiscali non fosse affatto effettuata ed enunciata nella dichiarazione di successione o evidenziasse un importo inferiore a quello corrispondente all'applicazione della percentuale sopra detta, scatterà (in mancanza di un inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile) la presunzione di cui all'art. 9 secondo comma del T.U. che stabilisce il valore di denaro, gioielli e mobilia presenti nell'asse relitto nella misura fissa del 10% del detto valore globale netto.

Giustappunto al terzo comma del citato articolo 9 viene ribadito che si considera 'mobilia' l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all'art. 13.

C] Quanto alla opportunità o meno di far menzione della collezione delle opere d'arte relitte dall'autore della successione per 'giustificarne' la proprietà, è bene qui rammentare la rilevanza soltanto fiscale della dichiarazione prevista dall'art. 28 del T.U. e la circostanza per cui la stessa ha solo funzione enunciativa (e non certo giustificativa) della titolarità di beni e diritti incisi dall'imposta. Trattandosi di 'beni mobili', la legittima titolarità di questi si giustifica solo nelle forme e nel rispetto dei principi generali in materia.

D] Circa la possibilità o meno di 'accertamento' dell'eventuale maggior valore attribuito ai beni al vaglio rispetto a quello dichiarato (che consentirebbe al competente Ufficio di addivenire alla rettifica della dichiarazione di successione ai sensi degli artt. 27, 32 e 34 T.U. **(2)**), vanno qui svolte alcune riflessioni desumibili dalla lettura ed interpretazione sistematica delle norme del T.U. n.346 che qui interessano.

In prima battuta l'art. 19 statuisce che la base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell'attivo ereditario *diversi da quelli contemplati nell'art. 9, comma 2*, e negli articoli da 14 a 18, è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione. A sua volta l'art. 32 terzo comma qualifica 'infedele' solo la dichiarazione in cui sono dichiarati valori 'inferiori' a quelli determinati secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19 e, ancora, l'art.34 cit. al secondo comma stabilisce che, appunto a fronte di una dichiarazione infedele,

l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati e... l'indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a 19, 8, comma 4, e 10.

Dalla lettura del combinato disposto di cui alle norme da ultimo citate appare pertanto evidente che la base imponibile dei beni "contemplati nell'art. 9 comma 2" (e quindi, per intendersi, di quelli che vengono incisi dall'imposta facendo applicazione del congegno presuntivo ivi disciplinato, salva la redazione di un inventario analitico per la tassazione di un importo diverso) neanche dovrebbe assumere rilevanza in sede di successiva (eventuale) rettifica da parte dell'Ufficio, in quanto il ricorso alla presunzione siffatta **(3)** pare definire senza appello il rapporto impositivo - quanto ai detti beni - tra Amministrazione Finanziaria e cittadino.

C'è solo da rilevare, per completezza e in conclusione, che accorta dottrina **(4)** e taluni arresti giurisprudenziali **(5)** hanno sostenuto l'opinione della potestà dell'A.F. di addivenire alla 'correzione' (evidentemente al rialzo) del valore del danaro, dei gioielli e della mobilia attribuito dal dichiarante "indipendentemente da una constatazione formale della loro consistenza, facendo uso di qualunque strumento probatorio" **(6)**. Segnatamente la Suprema Corte ha enunciato il principio per cui non può essere posto limite alla potestà dell'A.F. di "ottenere, secondo i principi, il riconoscimento, in sede giudiziale, di un valore superiore a quello risultante dalla presunzione, legale, anche in mancanza della prova specificamente richiesta da tale disposizione per la dimostrazione di un valore inferiore a quello presunto" **(7)**, e ciò essenzialmente in ragione del "particolare carattere delle presunzioni in materia tributaria che trovano il loro fondamento nell'esigenza di rendere sollecita la riscossione del tributo e vano ogni tentativo di evasione e sono destinate, quindi, ad operare a favore dell'Amministrazione finanziaria **(8)**."

Di guisa che, a fronte di siffatti orientamenti in grado di neutralizzare di fatto la 'tenuta' del limite presuntivo, la redazione di un inventario analitico nelle forme di cui agli artt. 769 e ss. c.p.c. (anche per evidenziare valori superiori) appare quanto mai opportuna al fine di scongiurare successive contestazioni da parte dell'A.F.

---

1. In tal senso GHINASSI S., *La fattispecie impositiva del tributo successorio*, Ospedaletto (Pisa), 2014, 189; v. anche Circ. 207/E del 16 novembre 2000 § 2.2.10; Studio CNN n.168-2006/T.
2. Segnatamente l'art. 27 comma 3 stabilisce che "l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell'art. 34."; e l'art .32 stabilisce che " la dichiarazione è infedele: se i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario vi sono indicati **per**

valori inferiori a quelli determinati secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19”.

3. Così come - è da ritenersi - il ricorso alla redazione di un legittimo e corretto inventario analitico per evidenziare un importo diverso, sia inferiore che superiore.
4. GAFFURI G., *L’imposta sulle successioni e donazioni*, Padova 2008, 238
5. Sez. trib. 8 maggio 2000 n.5773; Cass. 29 maggio 2000 n.7078
6. Così GAFFURI G. nel testo e alla pagina citati alla nota 4
7. Così la citata sent. Cass. Sez. trib. 8 maggio 2000 n.5773
8. Sul punto MASTROIACOVO V., *Codici delle leggi tributarie*, UTET, 2014, (in commento all'art. 9 del TU n.346/90), 656

EVENTI FORMATIVI

DICONO DI NOI

Note Legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore I testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di:

Alessandra Mascellaro

Responsabile:

Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione:

Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione:

Francesca Bassi, Daniela Boggiali, Maria Concetta Cignarella, Chiara Cinti, Mauro Leo, Annarita Lomonaco

Contatti:

cnn.redazione@notariato.it